



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>214</u>	del <u>31 MAG. 2017</u>
Oggetto: Federazione Italiana Sport Invernali: approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento di Giustizia, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I..	
Esecuzione:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Conoscenza:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Consegnata il:	<u>- 5 GIU. 2017</u>

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

5/2

Deliberazione n. 214
Riunione del 31 MAG. 2017

- 2 -

VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Sport Invernali;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1523 del 28 ottobre 2014 e n.1519 del 15 luglio 2014 con le quali sono stati approvati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ed i Principi di Giustizia Sportiva;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1512 dell'11 giugno 2014, n. 1518 del 15 luglio 2014, n. 1532 del 10 febbraio 2015 e n. 1538 del 9 novembre 2015 con le quali è stato approvato il Codice della Giustizia Sportiva;

VISTA la nota del 31 gennaio 2017 con la quale la predetta Federazione ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento di Giustizia, approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 541 del 27 gennaio 2017;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo del predetto Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I., del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport Invernali, approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 541 del 27 gennaio 2017.

Il testo del Regolamento in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante.

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Fabbricini

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio



Allegato n. 1
Deliberazione n. 216
Riunione del 31 MAG. 2017

ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE
STATUTI E REGOLAMENTI

Roma, **29 MAG. 2017**

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: **Federazione Italiana Sport Invernali**: approvazione ai fini sportivi del Regolamento di Giustizia ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Sport Invernali, con nota del 31 gennaio 2017 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento di Giustizia, approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 541 del 27 gennaio 2017.


La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto responsabile di Statuti e Regolamenti dall'amministratore delegato di CONI Servizi S.p.A..

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Fabbricini

gh



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

Allegato n. 2
Deliberazione n. 214
Riunione del 3.1. MAG. 2017

1

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Rapporti tra il Regolamento di giustizia sportiva e le fonti normative superiori

1. Il presente Regolamento di giustizia sportiva (d'ora in poi "Regolamento") è adottato in conformità alle norme dell'ordinamento statale, allo Statuto, ai Principio di giustizia sportiva e al Codice della giustizia sportiva del CONI (d'ora in poi "Codice").
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizione del Codice.
3. Per quanto non disciplinato, si applicano i principi e le norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 39 del Codice, è fatta salva l'autonomia dell'ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 2 – Obbligatorietà delle disposizioni federali

1. I tesserati e le società affiliate, coloro che direttamente o indirettamente sono coinvolti nell'amministrazione di queste e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale osservano lo Statuto e i Regolamenti della Federazione Italiana Sporti Invernali (d'ora in poi "Federazione"), i Principi di Giustizia Sportiva e il Codice, nonché i provvedimenti e le decisioni federali.
2. Per le violazioni delle disposizioni statutarie e regolamentari commesse in costanza di tesseramento, ai dirigenti, ai tesserati ed ai soggetti al comma che precede si applicano, anche se non più tesserati, le sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 3 – Principi del processo sportivo

1. I procedimenti di giustizia sportiva assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, delle società affiliate e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.



2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
4. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

TITOLO II

PROCESSO SPORTIVO

Capo I

ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 4 - Organi di Giustizia

1. Sono Organi di giustizia presso la Federazione:
 - a) Il Giudice sportivo nazionale, i Giudici Sportivi Territoriali e la Corte sportiva d'Appello;
 - b) Il Tribunale Federale e la Corte di Appello Federale
2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del Coni, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il Coni costituisce organo di ultimo grado.
3. Gli Organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati o gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 5. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
4. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura federale rende la dichiarazione di cui al comma 3.

5/6



5. La carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso più di un'altra Federazione. Ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con carica di componente di organo di giustizia federale.
6. La Federazione si avvale della Corte federale di appello anche per l'esercizio delle funzioni della Corte sportiva di appello.

Art. 5 - Attribuzioni

1. È attribuita agli Organi di giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
 - a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
 - b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.

Art. 6 - Commissione Federale di Garanzia

La Commissione Federale di Garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti, ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di organi di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione federale di garanzia presso più di un'altra Federazione.

1. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione insindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei ad essere nominati Giudici sportivi nazionali o territoriali, componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni del presente Regolamento e a quelle del Codice;

7/3

al

- b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione insindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati procuratore e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento;
- c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 4, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
- d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

Capo II

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Art. 7 - Diritto di agire innanzi agli Organi di giustizia

- 1. Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli Organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
- 2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 8 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

- 1. Il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia è dovuto nei seguenti importi:
 - a) Per i procedimenti dinanzi ai giudici sportivi: Euro 150,00 (centocinquanta//00) per il primo grado; Euro 250,00 (duecentocinquanta//00) per il secondo grado;
 - b) Per i procedimenti dinanzi ai giudici federali: Euro 250,00 (duecentocinquanta//00) per il primo grado; Euro 500,00 (cinquecentocinquanta//00) per il secondo grado
- 2. Il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia non è ripetibile.
- 3. Il versamento del contributo avviene con bonifico bancario sul conto corrente federale Banca Nazionale del Lavoro - codice IBAN IT30Q0100501601000000140140 o con autorizzazione all'addebito sulla scheda contabile della società ricorrente. La disposizione di bonifico riporta nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al

52

at

servizio di giustizia e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce ovvero l'indicazione delle parti.

4. Il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato non oltre l'invio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico.

Art. 9 - Ufficio del gratuito patrocinio

1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale, coloro i quali non possono sostenere i costi di assistenza di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'apposito Ufficio istituito presso il CONI.
2. Le condizioni e le modalità di ammissione al gratuito patrocinio sono fissate dall'art. 4 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia.

Capo III

NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Art. 10 - Poteri degli Organi di Giustizia

1. Gli Organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'art. 3.
2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. Gli Organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati.

Art. 11 - Condanna alle spese per lite temeraria

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro (cinquecento/00).
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al procuratore federale.

57

or

Art. 12 - Comunicazioni

1. Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. A tal fine è previsto che, all'atto di affiliazione o del rinnovo della stessa, l'istante comunichi l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione, salvo il caso di impossibilità della consegna ad essi non imputabile. In ogni caso, la comunicazione di avvio dei procedimenti può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.

Art. 13 - Comunicazione delle decisioni degli Organi di Giustizia.

1. Le decisioni degli Organi di Giustizia sono comunicate dal segretario alle parti costituite prima di procedere alla pubblicazione delle decisioni medesime, disciplinata nel successivo articolo 14.

Art. 14. Pubblicità della decisione

1. Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato sul sito internet istituzionale della Federazione al *link* www.fisi.org/federazione/sportello-fisi accessibili dalla home page del sito internet istituzionale della FISU. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione.

Art. 15 - Segreteria degli Organi di giustizia presso la Federazione

1. Gli Organi di giustizia sono coadiuvati da un segretario individuato dal Presidente Federale.
2. Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dal presente Regolamento, le attività proprie e quelle degli Organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli Organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.

73

9

3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché ad ogni altra incombenza di carattere organizzativo ed amministrativo.

TITOLO III GIUDICI SPORTIVI

Capo I

NOMINA E COMPETENZA

Art. 16 - Istituzione

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici sportivi.
2. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale, quattro Giudici sportivi territoriali rispettivamente competenti per le aree nord ovest, nord est, centro e sud, e Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.

Art. 17 - Competenze dei Giudici Sportivi

1. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
 - c) la regolarità dello *status* e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
2. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

Art. 18 - Articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali

1. Il Giudice Sportivo Nazionale è organo monocratico di prima istanza per tutti i campionati e le competizioni di ambito nazionale.

2. I Giudici Sportivi Territoriali sono organi monocratici di prima istanza, competenti esclusivamente per i campionati e le competizioni di ambito territoriale.
3. Le aree attribuite alla competenza dei quattro Giudici Sportivi Territoriali sono così suddivise:
 - a) Area nord est include il Comitato Alto Adige, il Comitato Trentino, il Comitato Friuli Venezia Giulia, il Comitato Veneto;
 - b) Area nord ovest include il Comitato Asiva, il Comitato Alpi occidentali, il Comitato Ligure, il Comitato Alpi centrali;
 - c) Area centro include il Comitato Appennino Emiliano, il Comitato Appennino Toscano, il Comitato Umbria Marche, il Comitato Lazio – Sardegna;
 - d) Area Sud include il Comitato Abruzzese, il Comitato Campano, il Comitato Pugliese, il Comitato Molise, il Comitato Calabro Lucano, il Comitato Siculo.

Art. 19 - Nomina del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali

1. Il Giudice sportivo nazionale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
2. I Giudici sportivi territoriali sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra coloro che siano laureati in materie giuridiche e dimostrino di avere adeguate competenze tecnica e professionali, avendo maturato almeno 5 anni di esperienza nel contesto di società sportive, ricomprendo ruoli apicali.
3. I Giudici sportivi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione ovvero presso le sue articolazioni e strutture.
4. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali giudicano in composizione monocratica e avverso le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.

Art. 20 - Nomina della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello e composizione della stessa

1. I componenti della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello.
2. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti.
3. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
4. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione.
5. Avverso le decisioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di garanzia dello sport di cui all'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni.

Capo II

PROCEDIMENTI

Art. 21 - Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale e ai Giudici sportivi territoriali

1. I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati:
 - a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
 - b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 22 - Istanza degli interessati

1. L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro tre giorni liberi dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
2. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro sette giorni liberi dalla data di presentazione dell'istanza, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione dei motivi nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

57h

ar

Art. 23 - Fissazione della data di decisione

1. Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia entro un termine, di norma, non superiore a 10 giorni dalla data di presentazione dell'istanza o, se successivo, dalla data di formulazione dei motivi.
2. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.
3. Se rinvia a data successiva la decisione il Giudice sportivo ne dà comunicazione agli interessati.

Art. 24 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati

1. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni liberi prima dalla data fissata per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

Art. 25 - Pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi territoriali

1. Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza.
2. Il Giudice sportivo, anche mediante audizioni, assume le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 26 - Reclamo alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello

1. Le pronunce del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali possono essere impugnate con reclamo alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.
2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello entro sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
4. Il Presidente della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.

72

er

5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
6. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
7. Innanzi alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
8. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.
9. La decisione della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

TITOLO IV

GIUDICI FEDERALI

Capo I

NOMINA E COMPETENZA

Art. 27 - Istituzione

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.
2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

Art. 28 - Competenza dei Giudici federali

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non siano competenti i Giudici sportivi nazionali o territoriali
2. La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale.

Art. 29 - Nomina negli Organi di giustizia federale e composizione degli stessi

1. I componenti degli Organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, o eletti dall'Assemblea, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
4. Il Tribunale federale si compone di tre componenti tra cui il Consiglio federale individua colui che svolge le funzioni di Presidente. La Corte federale di Appello si compone di sei componenti tra cui il Consiglio Federale individua colui che svolge le funzioni di Presidente.
5. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata.
6. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Capo II

PROCEDIMENTI INNANZI AL TRIBUNALE FEDERALE

Art. 30 - Avvio del procedimento

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:
 - a) con atto di deferimento del procuratore federale;
 - b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. Salva diversa previsione dello Statuto federale, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.

72

af

Art. 31 – Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. Una volta raggiunto l'accordo, lo stesso è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.
2. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché e per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 32 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e ne dà comunicazione all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente individuati dal collegio. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri soggetti che abbiano ricevuto comunicazione dell'udienza di discussione possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Art. 33 - Ricorso della parte interessata

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, per le quali non siano competenti i giudici sportivi, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale, salvo che non risulti pendente altro giudizio per la medesima fattispecie innanzi ad altro Organo di Giustizia presso la Federazione.
2. Il ricorso è proposto mediante deposito presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Copia del ricorso è trasmessa, a cura del ricorrente, alla parte intimata e alle altre parti eventualmente interessate al giudizio. Decorsi tali termini,

i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.

3. Il ricorso deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
 - b) l'esposizione dei fatti;
 - c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
 - d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
 - e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
 - f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura
4. Al ricorso sono allegate:
 - a) l'attestazione di versamento del contributo per l'accesso alla giustizia;
 - b) l'attestazione dell'avvenuto invio del ricorso agli altri destinatari indicati al comma 1.

Art. 34 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di Organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
2. Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti.
3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
5. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del Coni, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del Coni.
6. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 33, comma 2 e 3. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Art. 35 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso della parte interessata

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa la data dell'udienza di discussione trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti è proposto o comunque interessati, nonché agli altri soggetti eventualmente indicati nel ricorso, comunicando – anche al ricorrente – la data dell'udienza..
2. Nel termine di cinque giorni liberi prima della data d'udienza, la parte intimata e le altre destinatarie della comunicazione di cui al comma 1, hanno facoltà di presentare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
3. Fino a cinque giorni liberi prima dalla data d'udienza , gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto, nonché gli altri soggetti eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia.
4. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
5. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Art. 36 – Misure cautelari

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
2. Il Procuratore Federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussiste il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede, può, per fatti di particolari gravità, domandare, con richiesta specificatamente motivata al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 45, comma 1, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.

573

3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione dell'incolpato, eventualmente assistito da un difensore, entro i successivi tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso reclamo alla Corte di appello federale entro sette giorni. Al reclamo si applica l'art. 40 e seguenti in quanto compatibili. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione già subito dall'incolpato e o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.
4. La misura cautelare in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

Art. 36 bis – Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi

1. La sospensione di cui all'art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del Coni deve essere disposta dal Tribunale Federale. Il ricorso avverso detta sospensione deve essere proposto alla Corte d'Appello Federale entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione, inviando copia del ricorso al Tribunale Federale.
2. La sospensione di cui al richiamato art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del Coni si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012.
3. È fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti richiamati dall'art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del Coni che ricoprano cariche negli organismi della Federazione o negli organi rappresentativi delle società, di comunicare tempestivamente alla Federazione la sopravvenienza di tali situazioni nonché di fornire alla stessa ogni informazione ed integrazione richiesta. L'inosservanza di detto obbligo costituisce violazione del presente Regolamento.

Art. 37 - Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza e comunicato alle altre parti.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

97

af

Art. 38 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale

1. L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti richiedere di essere sentite.
2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, l'accesso dei rappresentanti dei mezzi di informazione può essere escluso in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale da parte del Segretario.
6. Quando definisce il giudizio, il Presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se la particolare complessità della controversia impedisce il deposito contestuale della motivazione, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.
7. La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata ai sensi dei precedenti articoli 13 e 14.

Art. 39 - Assunzione delle prove

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze verranno punite quale illecito disciplinare.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

72

af

Capo III
IMPUGNAZIONI INNANZI
ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO

Art. 40 – Reclamo innanzi alla Corte federale di appello

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione del Tribunale federale. Copia del reclamo è trasmesso, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di garanzia dello sport.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, fermo quanto previsto dal successivo art. 43.
5. Il reclamo contiene:
 - a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il reclamo è proposto o comunque controinteressati;
 - b) l'indicazione della decisione che si impugna;
 - c) l'esposizione dei fatti;
 - d) le specifiche censure contro i capi della decisione gravata;
 - e) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
 - f) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
 - g) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.
6. Al reclamo sono allegate:
 - a) l'attestazione di versamento del contributo per l'accesso alla giustizia;
 - b) l'attestazione dell'avvenuto invio del reclamo agli altri destinatari indicati al comma 1.
7. Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella decisione di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell'atto di reclamo.

Art. 41 – Impugnazioni avverso la medesima decisione

1. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta.

2. L'impugnazione incidentale non può in ogni caso comportare il differimento dell'udienza l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni.
3. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la medesima decisione devono essere riunite e trattate congiuntamente.

Art. 42 - Fissazione dell'udienza di discussione del reclamo

1. Entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il provvedimento di fissazione d'udienza è comunicato, a cura della segreteria, al reclamante, ai rappresentanti della parte intimata ovvero alle stesse parti personalmente e alle altre parti eventualmente indicate nel reclamo.
2. La parte intimata e le altre destinatarie della comunicazione di cui al comma 1, fermo quanto previsto per l'eventuale impugnazione incidentale, hanno facoltà di presentare memorie fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza.
3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Tutti i reclami proposti separatamente in relazione alla medesima pronuncia sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Art. 43 - Domanda cautelare

1. Fermo quanto previsto dell'art. 40, comma 4, il presidente del collegio, può, su istanza di parte, quando ricorrano gravi motivi e qualora dall'esecuzione possa derivare un pregiudizio irreversibile alla parte che ha proposto reclamo, disporre la sospensione dell'esecutività della decisione impugnata, nonché, secondo le circostanze, le altre opportune misure cautelari, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione.
2. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

Art. 44 – Svolgimento dell'udienza e decisione della Corte federale di appello

1. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria.
2. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 38 e 39.

3. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma dell'art. 43, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello sport rimane improponibile fino al deposito della motivazione. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato, l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
4. La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata ai sensi dei precedenti articoli 13 e 14.

Capo III

NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Art. 45 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 2.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:
 - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
 - b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;

- c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
 - d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
 - e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
 7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di garanzia dello sport.
 8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

Art. 46 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

1. Davanti agli Organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verificaione.

47

47

6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli Organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

TITOLO V

PROCURATORE FEDERALE

Capo I

NOMINA E FUNZIONI

Art. 47 - Nomina e composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale

1. Presso la Federazione è costituito l'ufficio del Procuratore federale per promuovere l'azione concernente gli illeciti sanzionati dallo Statuto, le norme federali e i regolamenti,. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia della Federazione.
2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale e di due Sostituti Procuratori.
3. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale. I sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Procuratore federale. Sia il Procuratore federale che i Sostituti procuratori sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia.
4. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 29, comma 2, o in quella degli alti ufficiali delle forze dell'ordine e dei dirigenti generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 29, comma 2, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti dei revisori contabili, degli ufficiali delle forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.
5. Il Procuratore federale ed i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.

72

6. I Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore federale. I Sostituti Procuratori possono, inoltre, sostituire il Procuratore federale in caso d'impedimento e possono essere preposti alla cura di specifici settori individuati con delibera del Consiglio federale.

Art. 48 - Attribuzioni del Procuratore Federale

1. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
2. Il Procuratore federale e i relativi Sostituti sono indipendenti e in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Capo II

AZIONE DISCIPLINARE

Art. 49 - Azione del procuratore federale

1. Fatto salvo l'esercizio del potere disciplinare riservato agli organi federali e ai dirigenti sportivi ai sensi dei rispettivi regolamenti, il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.
2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata ovvero entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 51.
3. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore federale

ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria esercita l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato, all'organo di giustizia competente, al Presidente Federale, alla società di appartenenza e agli organi territoriali periferici di competenza. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Art. 50 - Astensione

1. Il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore generale dello sport.

Art. 51 - Svolgimento delle indagini

1. Il Procuratore federale deve svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
2. A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'art. 53 del Codice in conformità alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in quanto compatibile.
3. La durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
4. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Fermo le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.

57

0

5. Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità, nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.

Art. 52 - Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Capo III

RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

Art. 53 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria

1. Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti

57

or

per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.

4. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al Codice. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti a Procuratore federale.

Art. 54 - Rapporti con la Procura Antidoping del Coni

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del Coni nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.
2. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del Coni, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

TITOLO VI

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 55 – Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari, sono, in ordine crescente di gravità, le seguenti:
 - A) SOCIETA'
 - a) ammonizione semplice o con diffida;
 - b) sospensione parziale o totale dall'attività federale;
 - c) radiazione dai ruoli federali.
 - B) DIRIGENTI E GIUDICI DI GARA
 - a) censura;
 - b) sospensione dalla carica, incarico o attività federale con eventuale inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali nell'ambito federale;
 - c) radiazione dai ruoli federali.
 - C) TECNICI, ATLETI ED ALTRI TESSERATI
 - a) ammonizione semplice o con diffida;
 - b) ammenda ad atleti e tecnici in caso di violazione delle previsioni di cui all'art.5, lett. (d), (e), (f), (i), (j) del Regolamento per le Squadre Nazionali;

7/2

af

- c) squalifica degli atleti;
- d) sospensione dall'attività con ritiro temporaneo della tessera dei tecnici ed altri tesserati;
- e) radiazione dai ruoli federali.

Art. 56 – Natura delle sanzioni

1. La natura delle sanzioni disciplinari è la seguente:

- a) ammonizione: consiste in un richiamo scritto all'osservanza delle norme violate e al rispetto del principio della lealtà sportiva, con eventuale diffida a non più ripetere l'infrazione commessa;
- b) censura: consiste nella deplorazione scritta ufficiale dell'infrazione o del comportamento antisportivo;
- c) ammenda: consiste nella sanzione pecuniaria da Euro 1.000,00 ad Euro 10.000,00 per ciascuna violazione delle previsioni di cui all'art. 5, lett. (d), (e), (f), (i), (j) del Regolamento per le Squadre Nazionali;
- d) sospensione parziale della società dall'attività federale: comporta l'inibizione temporanea, per un periodo massimo di 1 anno, all'organizzazione di gare, con divieto agli atleti di partecipare alle stesse, e all'esercizio di determinati diritti che derivano alla società dallo Statuto e dai regolamenti, ivi compresi i benefici finanziari eventualmente spettanti per un determinato periodo;
- e) sospensione totale della società dall'attività federale: comporta l'inibizione a tutte le attività federali;
- f) sospensione dalla carica per dirigenti e Giudici di gara: consiste nella sospensione temporanea dall'incarico ricoperto per un periodo massimo di 1 anno;
- g) squalifica: consiste nel divieto di partecipare all'attività agonistica per un periodo massimo di 1 anno, fermo restando ogni altro diritto federale;
- h) sospensione dall'attività con ritiro temporaneo della tessera: consiste nell'obbligo di restituzione alla Federazione della tessera federale per un periodo massimo di 1 anno, senza pregiudizio delle coperture assicurative per l'attività non agonistica;
- i) radiazione dai ruoli federali: consiste nello scioglimento del vincolo federale.

2. Chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari comminati dagli Organi di giustizia ancora in corso di esecuzione, con esclusione delle sanzioni di cui alle lettere a) e b), è inibito a partecipare all'Assemblea Federale, così come previsto dall'art. 15 dello Statuto.

Art. 57 - Recidiva.

1. Chi, dopo essere stato sanzionato per una violazione disciplinare, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un sesto della sanzione da infliggere per la nuova violazione.

72

at

2. La pena può essere aumentata fino ad un terzo:
 - 1) se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - 2) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
 - 3) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
4. Se il recidivo commette un'altra infrazione l'aumento della pena, nel caso previsto dalla prima parte del presente articolo, può essere sino alla metà e nei casi previsti sub 1 e sub 2 può essere fino a due terzi; nel caso di cui al numero 3) può essere da un terzo ai due terzi.
5. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
6. Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
7. La contestazione della recidiva è obbligatoria.
8. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.
9. Spetta all'organo di giustizia determinare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari. In nessun caso l'aumento di pena potrà superare il doppio della sanzione massima prevista.

Art. 58 - Circostanze aggravanti

1. Sono circostanze aggravanti dell'infrazione, quando non ne sono elementi costitutivi:
 - a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione di doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio di funzioni proprie del colpevole;
 - b) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero a recare danni all'organizzazione;
 - c) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
 - d) aver danneggiato persone o cose;
 - e) avere, nel corso del procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove;
 - f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione comportante dichiarazioni lesive della figura e delle autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato;
 - g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;

9/11

[Handwritten signature]

- h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- i) aver commesso l'illecito per eseguire od occultare un altro, ovvero per assicurare a se o ad altri un vantaggio;
- j) aver agito per motivi abietti o futili.

Art. 59 - Concorso di circostanze aggravanti

1. Nel caso di concorso di una o più circostanze aggravanti l'organo di giustizia può limitarsi ad applicare un aumento di sanzione oppure, valutata la gravità e la pericolosità del fatto, può irrogare una sanzione disciplinare che non potrà essere comunque superiore al doppio della sanzione massima prevista.

Art. 60 - Circostanze attenuanti

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a) aver agito in stato d'ira determinato da fatto ingiusto altrui;
 - b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole prima del procedimento;
 - c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;
 - d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.
2. Il Giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

Art. 61 - Concorso di circostanze attenuanti

1. Nel caso di concorso di una o più circostanze attenuanti, l'organo di giustizia può limitarsi ad apportare una diminuzione della sanzione oppure, valutata l'incidenza dell'attenuante sulla gravità e pericolosità del fatto commesso, può irrogare una sanzione disciplinare minore a quella prevista per quel tipo di infrazione.

Art. 62- Valutazione delle circostanze

1. Le circostanze che attenuano o escludono la sanzione sono valutate dall'organo di giustizia a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

57

d

2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo di giustizia a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute insussistenti per errore determinato da colpa.
3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 63 - Concorso di circostanze ed attenuanti

1. L'organo di giustizia che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare fra le stesse un giudizio di prevalenza o di equivalenza. Nel caso ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti, nel caso in cui ritenga vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna delle dette circostanze.

Art. 64 - Tentativo di infrazione

1. Il compimento di atti idonei, diretti in modo non equivoco, a commettere infrazioni è punito, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, con la sanzione che sarebbe stata inflitta se l'infrazione si fosse consumata ridotta da un terzo a due terzi.
2. Se il soggetto volontariamente impedisce l'evento soggiace solo alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano una infrazione diversa.

Art. 65 - Esecuzione delle sanzioni

1. L'esecuzione delle sanzioni disciplinari che comportano la sospensione dall'attività federale, la sospensione dalla carica, l'inibizione a ricoprire cariche sociali, il ritiro della tessera, la squalifica e la radiazione dai ruoli federali, inizia a decorrere dal giorno immediatamente successivo a quello della comunicazione della decisione, nei modi previsti dall'art.13.

TITOLO VII

PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

Art. 66 - Prescrizione dell'azione

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.

3. Fermo quanto previsto al precedente art. 49, comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
 - a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art. 67 – Grazia

1. Il Presidente federale, su proposta del Consiglio federale, può concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena.
2. In caso di radiazione la grazia non può essere concessa se non sono trascorsi almeno 5 anni dalla adozione della sanzione definitiva.
3. La presente disposizione non si applica per le violazioni della disciplina antidoping e per le relative sanzioni.

Art. 68 - Amnistia

1. L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione e se vi è stata condanna ne fa cessare l'esecuzione. Fa cessare anche le sanzioni accessorie.
2. Nel concorso di più reati si applica ai singoli reati per i quali è concessa.
3. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
4. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.

5. La competenza alla concessione dell'amnistia spetta al CF, il quale è tenuto ad indicare la data di decorrenza dell'amnistia stessa.
6. La presente disposizione non si applica per le violazioni della disciplina antidoping e per le relative sanzioni

Art. 69 - Indulto

1. Competente alla concessione è il Consiglio Federale
2. L'indulto è un provvedimento generale; non presuppone una condanna irrevocabile. Condonata in tutto o in parte la sanzione erogata o la commuta in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
3. Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.
4. La sua efficacia è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
5. L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.
6. La presente disposizione non si applica per le violazioni della disciplina antidoping e per le relative sanzioni.

TITOLO VIII

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Art. 70 - Impugnazioni al Collegio di Garanzia dello Sport

1. Avverso tutte le decisioni adottate dagli Organi di Giustizia, non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norma di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti. 2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI.

TITOLO XIX REVISIONE E REVOCAZIONE

Art. 71 – Revisione e revocazione

1. Contro le decisioni della Corte di appello federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte federale di appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di Organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

TITOLO X NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 72 - Casellario Federale

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva, le decisioni definitive degli Organi di giustizia sportiva e le notizie di cui all'art. 49 sono trascritte nel Casellario Federale la cui responsabilità e direzione è affidata al Segretario Generale

gh

at

Art. 73 - Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo

1. La Federazione comunica al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli Organi di giustizia sportiva per l'inserimento delle condanne sportive istituito presso il CONI

Art. 74 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.
2. Entro la medesima data: i) il Regolamento è pubblicato sul sito internet della Federazione; ii) con provvedimento del Consiglio federale, sono nominati i componenti degli Organi di giustizia presso la Federazione e presso la Procura federale. Di tali atti è data immediata comunicazione al CONI.
3. I procedimenti pendenti davanti agli Organi di giustizia presso la Federazione al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni continuano a svolgersi in base a quelle previgenti.

5/3